

## FILOSOFIA ED EDUCAZIONE CIVICA

Studente/ssa ..... Classe ..... Data .....

# Tema 5 - PENA DI MORTE

FILOSOFI: Beccaria e Rousseau

RIFERIMENTI NORMATIVI: Costituzione italiana Artt. 25, 27

Con pena, in senso giuridico, si intende una sanzione inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un processo penale, nei confronti di un soggetto condannato per aver commesso un fatto penalmente rilevante. Nei vari sistemi giuridici la definizione della severità della pena tiene conto della **gravità del reato commesso** e della **capacità a delinquere** e, in generale, essa non dovrebbe essere finalizzata a svolgere una funzione soltanto punitiva, ma anche quella di assicurare la rieducazione e la reintegrazione sociale del reo. Lo scopo principale della pena è distogliere altri dall'infrangere la legge e, per questo motivo, in particolar modo nel passato, la sua espiazione era pubblica. Molti Stati prevedono ancora oggi la pena di morte, o pena capitale, per reati considerati particolarmente esecrabili. Tale tipologia di sanzione, di fatto, riconosce a un tribunale il diritto di affermare la propria idoneità giuridica ad autorizzare l'uccisione di una persona. Per le importanti implicazioni etiche che tale diritto comporta, la pena di morte è oggetto di grandi dibattiti e discussioni.

## ■ Che cosa avete studiato nel vostro manuale?

➔ Nel 1764 è pubblicata in forma anonima l'opera *Dei delitti e delle pene* di **CESARE BECCARIA**. In essa l'importante esponente del periodico *Il Caffè* critica fortemente gli abusi con cui i diritti umani sono usualmente cancellati: la tortura e la pena di morte. A proposito della **tortura**, Beccaria ne dichiara l'inutilità e l'illegalità sia nel caso in cui il reato sia stato accertato, per cui il reo non deve essere costretto a confessare ma risulta già punibile, sia nel caso in cui non sia stato accertato, perché in quel caso la persona è soltanto presunta colpevole e di fatto potrebbe non esserlo.

A proposito della **pena di morte**, Beccaria sostiene *in primis* che essa sia contraria al patto sociale, il cui obiettivo è tutelare la vita dei cittadini; poi, che le morti punitive autorizzate da un tribunale dissuadono con minor efficacia a reiterare i reati; infine, che è assai contraddittoria una legislazione che pretenda di ripristinare la giustizia compiendo l'ingiustizia di sopprimere una vita umana. Per Beccaria, soltanto se riguarda l'eliminazione di un tiranno la pena di morte può dirsi, non giusta, ma lecita.

Per Beccaria le leggi devono garantire la massima felicità divisa nel maggior numero e per questo motivo egli considerava la pena di morte come un problema di utilità e di necessità. Beccaria non era contrario alla pena di morte per principio, ma perché la considerava una cattiva strategia e, a suo avviso, la società avrebbe dovuto trovare il modo di amministrare la questione in altro modo, senza tortura e senza pena di morte.

➔ Nel capitolo V del Libro II del *Contratto sociale*, **JEAN-JACQUES ROUSSEAU** introduce il concetto di **nemico pubblico** per giustificare, in parte, la pena di morte. Il filosofo ginevrino afferma che contro il reo deve essere eseguita la pena capitale, perché egli ha infranto il contratto sociale, trasformandosi quindi in un nemico pubblico. Il reo, a suo avviso, non è più un cittadino ma uno straniero e un traditore della società, ed è da porsi sullo stesso piano di un nemico straniero.

## ■ Che cosa dice la Costituzione italiana?

La carta costituzionale italiana fa riferimento alla pena di morte negli articoli 25 e 27.

**Art. 25** «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.»

L'intento perseguito dall'Assemblea Costituente con questo articolo è stato:

- quello di ribadire il divieto di istituire giudici straordinari o speciali, dato che i tribunali «speciali» sono di frequente uno degli strumenti usati dai regimi autoritari per sopprimere e abbattere il dissenso;
- quello di riaffermare la possibilità di punire un reato soltanto con una legge preesistente;
- quello di confermare la proibizione di emettere condanne senza un processo regolare.

Pertanto, questo articolo è la chiara affermazione del diritto per ciascun cittadino di essere giudicato dal proprio giudice naturale, ovvero quello riconosciuto dalla legge in base ai criteri oggettivi, e non casuali e astratti, determinati in un momento precedente all'esercizio concreto della giurisdizione e della competenza da lui rappresentata e prima del fatto commesso.

Proprio per sottolineare la fondamentale importanza di tale diritto, nella seconda parte dell'articolo è dichiarato il **principio di legalità penale**. Tale principio ha il compito di proteggere l'individuo dai possibili abusi del potere pubblico in relazione ai procedimenti penali, che possono presumere la perdita della libertà personale. Infatti, esso è basato sui seguenti tre concetti:

1. **riserva di legge**, secondo cui sono definibili reati soltanto i comportamenti deliberati tali dalle leggi approvate dal Parlamento;
2. **tassatività**, in base al quale i reati devono essere delineati in modo dettagliato ed esaustivo, così da eliminare la discrezionalità del giudice nella scelta delle pene;
3. **retroattività**, ovvero la non applicabilità di una legge penale a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore.

Il principio di legalità è esteso anche alle misure di sicurezza, ovvero alle misure applicate nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi senza che sia stato accertato se hanno commesso un reato, onde evitare che possano diventare dispositivi impiegati per esiliare i soggetti non apprezzati, come avvenne in Italia nel periodo fascista.

**Art. 27** *La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.*»

Con questo articolo l'Assemblea Costituente ha voluto indicare i principi fondamentali dell'ordinamento penale italiano. In esso si dichiara, infatti, **la personalità della responsabilità penale, la non colpevolezza fino alla condanna definitiva, il senso di umanità della pena e la rieducazione del condannato**. Di fatto, l'Assemblea ha stabilito che:

- ogni individuo può essere considerato responsabile soltanto per le azioni da lui stesso commesse e, pertanto, non può essere condannato per reati fatti da altre persone;
- nessuno può essere giudicato colpevole prima della emissione della sentenza definitiva che accerta la sua colpevolezza;
- i legislatori non possono ratificare tipologie di pena dannose del rispetto della persona;
- il fine della pena deve essere la rieducazione del reo e il suo reinserimento in società.

Per tutte queste ragioni, **l'Italia ripudia la pena di morte**.

## ■ La legislazione oggi

L'Assemblea Costituente ha illustrato i principi fondamentali dell'ordinamento penale italiano nei due sopracitati articoli e dal 1° gennaio 1948 la Repubblica italiana è impegnata a promuoverne l'applicazione e il rispetto.

- ➔ A partire dal 1861, anno dell'unificazione del Regno d'Italia, la pena di morte iniziò a essere contrastata nell'Ordinamento giuridico italiano. Nel 1865 la Camera dei deputati presentò un progetto di legge finalizzato alla limitazione della pena capitale a qualche reato politico e a crimini eccezionalmente gravi, ma il Senato, che rappresentava la forza conservatrice del Paese, non lo approvò. Soltanto nel 1889 il **Codice Zanardelli** eliminò del tutto la pena di morte tranne che per i reati militari. Quando nel 1900 l'anarchico Gaetano Bresci assassinò re Umberto I, si levò una campagna di stampa per la rimessa in vigore della pena capitale, ma la pena di morte rimase in vigore soltanto per i reati militari. Nel 1926 il fascismo ripristinò la pena capitale, inizialmente solo per i crimini contro i membri della famiglia reale ma, in seguito a numerosi attentati contro lo stesso Mussolini, il 4 novembre 1926 il Senato votò compatto la reintroduzione globale. Nel 1930 la Gazzetta Ufficiale pubblicò il testo definitivo del nuovo Codice penale che prevedeva la pena di morte mediante fucilazione. Il ministro Rocco e Mussolini assicurarono che sia la legge sia il **tribunale speciale** sulla pena di morte sarebbero rimasti in vigore soltanto per sei anni, ma in realtà essi permasero fino al 25 aprile 1945. Il 10 maggio 1945 re Umberto II di Savoia ammetteva nuovamente la pena di morte in particolari circostanze criminose.
- ➔ Soltanto nel **1947** la neonata Repubblica italiana con l'articolo 27 della Costituzione abolirà la pena di morte nel territorio nazionale. La originaria formulazione dell'articolo 27 conteneva, però, la seguente dicitura: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.» Il **13 Ottobre 1994** la pena di morte sarà abolita anche nel Codice penale militare di guerra. Nel 2007 l'articolo 27 avrà l'attuale formulazione.

La carenza più grande dell'abolizionismo italiano anche del XIX secolo è stata quella di **non aver applicato questo riduzionismo istituzionale al Diritto Penitenziario**. Solo nel 1975 la **Riforma Margara** porterà qualche lieve miglioramento. Che senso aveva abolire la pena capitale senza, nel contempo, modificare le strutture carcerarie e formulare leggi per realizzare la ratio rieducativa prevista dall'articolo 27? Il Codice Zanardelli, rimasto in vigore fino al 1930, non aveva realizzato alcun rinnovamento del sistema penitenziario, che, nonostante l'abolizione della pena di morte, prevedeva concretamente botte, degradazioni finì a se stesse, castighi e completo isolamento, ovvero trattamenti da considerarsi, secondo quanto espresso dalla **CEDU** e dalle **Regole Penitenziarie europee**, allora come oggi, disumani. Comunque, l'abolizionismo italiano ha contribuito a infrangere l'idea che condannare i rei a morte sarebbe stato un metodo dissuasivo per i crimini. Così non è stato: il reato di omicidio volontario è in aumento nei Paesi che prevedono ancora oggi la pena capitale. Il Codice Zanardelli fu sostituito dal **Codice Rocco**, dal nome del suo principale estensore, Alfredo Rocco, ministro della giustizia del Governo Mussolini. Tale Codice, profondamente modificato ed epurato, è una delle fonti del diritto penale italiano ed è ancora oggi in vigore. Nel Codice Rocco del 1930 erano già inseriti gli **articoli 132 e 133**, tutt'ora vigenti, che attribuiscono al giudice facoltà discrezionale di determinare la misura della pena entro i limiti stabiliti dalla legge. L'**articolo 21** del suddetto Codice è stato abrogato.

 Laboratorio**■ Riflettere, confrontare, argomentare**

1. Dopo aver letto con attenzione le espressioni sottolineate nel testo, costruisci due tabelle: nella prima inserisci gli articoli e nella seconda le proposizioni. Ricerca le opportune definizioni e spiegazioni rispondenti al contesto analizzato.
2. Consultando il sito <https://www.amnesty.it/> compila la lista completa dei Paesi che applicano ancora la pena di morte.
3. In classe contestualizzate e analizzate con attenzione passi a scelta dell'insegnante tratti da:
  - seguenti libri:
    - C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*;
    - J.-J. Rousseau, capitolo V del Libro II del *Contratto sociale*;
    - A. Camus, *Riflessioni sulla pena di morte*;
    - V. Hugo, *L'ultimo giorno di un condannato a morte*;
    - S. Veronesi, *Occhio per occhio. La pena di morte in quattro storie*.
  - seguenti siti:
    - <https://www.amnesty.it/campagne/pena-di-morte/>; <https://www.nessunotocchicaino.it/>;
    - <https://www.proversi.it/tesi/dettaglio/1069-la-pena-di-morte-e-l-unica-sanzione-che-puo-garantire-proporzionalita-rispetto-a-crimini-particolarmente-efferati-f>;
    - <https://digilander.libero.it/piumealvento/blog/elogia%20della%20pena%20di%20morte.pdf>;
    - <https://www.linkiesta.it/2016/04/gherardo-colombo-perche-scambiamo-la-giustizia-per-vendetta/>.
  - seguenti film:
    - *Sacco e Vanzetti* di Giuliano Montaldo,
    - *Il miglio verde* di Frank Darabont,
    - *Dead Man Walking* di Tim Robbins;
    - *Il diritto di opporsi* di Destin Daniel Cretton.

Alcuni spunti per l'analisi: assicurare una equa proporzionalità rispetto a crimini molto spietati; effetto deterrente; errore giudiziario.

**■ Cittadinanza attiva**

4. Dopo esservi divisi in gruppi formati da 4/5 studenti, confrontatevi su quanto emerso nello svolgimento dei tre esercizi previsti nel Laboratorio. Poi, riflettete criticamente sulle seguenti questioni:
  - Il tema della pena di morte, proprio perché riguarda la vita e la morte, è strettamente connesso al dibattito circa il diritto che lo Stato deve avere o non deve avere di condannare a morte un cittadino del suo stesso Stato nazionale;
  - Quei Paesi che, per i loro stessi cittadini, hanno abolito la pena di morte, non hanno, però, automaticamente eliminato il loro diritto di uccidere in caso di guerra;
  - La situazione attuale del sistema carcerario italiano.Elaborate una presentazione multimediale da condividere con i vostri compagni e le vostre compagne di classe.

# GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA

Studente/ssa ..... Classe ..... Data .....							
COMPETENZA*							
INDICATORI	LIVELLI DI ACQUISIZIONE/CONSAPEVOLEZZA [valutazione in decimi]						
	AVANZATO		MEDIO		BASE	INADEGUATO	
	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[<5]
<b>CONOSCENZE</b> Acquisire conoscenze in relazione ai temi proposti	Conosce in modo completo e sicuro e utilizza tale sapere in modo autonomo anche in contesti nuovi, per trasmettere ad altri quanto appreso.	Conosce in modo completo ed esauriente e utilizza tale sapere in modo autonomo.	Conosce bene e in modo organizzato e utilizza tale sapere in modo autonomo.	Conosce in modo discretamente consolidato e utilizza tale sapere seguendo le indicazioni fornite.	Conosce in modo essenziale e utilizza tale conoscenza nozionistica, avvalendosi degli strumenti forniti.	Conosce in modo mediocre e riesce a recuperare e ad organizzare tale sapere minimo solo se opportunamente guidato.	Conosce in modo frammentario e difficilmente recuperabile, nonostante gli strumenti forniti.
<b>ABILITÀ</b> Acquisire consapevolezza dell'importanza del proprio personale impegno [Impegno efficace per conseguire un bene comune; pensare in modo critico; saper argomentare; partecipare in modo costruttivo alle attività comunitarie; utilizzare in modo critico e consapevole i mezzi di comunicazione]	Comprende del tutto le ragioni e le opinioni diverse dalla propria e riesce ad equilibrare il proprio punto di vista con l'altrui senza diventare incoerente; è capace di rielaborare le controversie e di universalizzare le condotte anche in contesti completamente nuovi.	Comprende del tutto le ragioni e le opinioni diverse dalla propria e riesce ad equilibrare il proprio punto di vista con l'altrui senza diventare incoerente; è capace di rielaborare le controversie e di universalizzare le condotte in contesti noti.	Comprende le ragioni diverse dalla propria ma non sempre riesce ad adeguare il proprio punto di vista a considerazioni diverse. Attua in modo autonomo quanto appreso ed è capace di collegare le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana pertinenti.	Generalmente comprende le ragioni diverse dalla propria ma con fatica adegua il proprio punto di vista a considerazioni diverse. Concretizza quanto appreso e collega le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana se guidato in modo opportuna.	Concretizza con difficoltà quanto appreso e collega le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana soltanto se guidato in maniera opportuna. Difficilmente adegua il proprio ragionamento ai punti di vista altrui e riesce a valutare i fatti in modo oggettivo.	Non riesce a collegare in modo adeguato le conoscenze acquisite alle esperienze dirette, restando troppo ancorato alla dimensione soggettiva del comportamento a meno che non sia guidato.	Per quanto guidato, riesce a collegare in modo adeguato le conoscenze acquisite alle esperienze dirette soltanto sporadicamente.
<b>ATTEGGIAMENTI</b> Assumere comportamenti che denotano volontà di partecipazione attiva [rispettare i diritti di tutti; non mostrare atteggiamenti di indifferenza; rispettare e sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere, l'abbattimento dei pregiudizi; promuovere stili di vita sostenibili, responsabili e tesi alla realizzazione della pace; garantire giustizia ed equità sociale]	Mostra molto e costante interesse a risolvere anche i nuovi problemi del gruppo di appartenenza e, riflettendo, prende decisioni per trovare soluzioni idonee e innovative, condividendo azioni orientate al bene comune.	Mostra interesse a risolvere anche i nuovi problemi del gruppo di appartenenza e, riflettendo, prende decisioni per trovare soluzioni idonee, condividendo azioni orientate al bene comune.	Mostra interesse a risolvere i problemi del gruppo di appartenenza, a riflettere per cercare di trovare soluzioni idonee, condividendo azioni orientate al bene comune, ma muovendosi entro i confini del già noto.	Mostra discreto interesse a risolvere i problemi del gruppo di appartenenza, ma non è sempre in grado di prendere le decisioni idonee, perché si lascia facilmente coinvolgere da altri.	Lavora nel gruppo, ma si adegua alle decisioni altrui, evitando le situazioni conflittuali. Collabora soltanto se sollecitato.	Soltanto se sollecitato prova a lavorare all'interno del gruppo e con difficoltà prende parte alle decisioni comuni.	Per quanto sollecitato, soltanto sporadicamente prova a lavorare all'interno del gruppo. Ha bisogno di continui richiami.

\*Nello spazio "Competenza" può essere di volta in volta inserita una delle 14 competenze previste nelle *Linee guida*, in relazione all'argomento svolto in classe.